

AVVISO PUBBLICO

Per manifestazione d'interesse alla stipula di una convenzione per la gestione delle pratiche relative alla richiesta del BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016. Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A –TIBEG)

SI RENDE NOTO

che il Comune di CORATO – Settore 5° - Servizi alla persona – al fine di tutelare la libertà di scelta dei cittadini per l'assistenza nella fase di compilazione delle istanze per accedere alla suindicata prestazione, intende stipulare apposita convenzione a titolo gratuito con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF) per la gestione degli adempimenti relativi al Bonus energia elettrica per disagio fisico.

Pertanto, i CAF/CAAF interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare apposita istanza, corredandola dei documenti necessari al fine di stipulare una convenzione con il Comune di CORATO – Settore 5° - Servizi alla persona.

Requisiti richiesti:

- a) Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 del decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31/05/1999
- b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (da indicare in domanda con nr. di iscrizione)
- c) Iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del DM 164/1999
- d) Presenza di almeno una sede operativa nel territorio comunale, abilitata allo svolgimento delle attività di cui trattasi
- e) Non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e di qualsivoglia impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione
- f) Non aver commesso nel triennio precedente gravi e ripetute violazioni tali da compromettere la rescissione della convenzione
- g) Possesso di polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del DM n. 164/1999 al fine di poter garantire ai richiedenti il beneficio di risarcimento per eventuali danni provocati dall'assistenza fiscale prestata

I Centri di Assistenza Fiscale, in possesso dei requisiti, possono manifestare interesse alla stipula della convenzione in oggetto presentando istanza sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale (Allegato A) e pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Corato www.comune.corato.ba.it, corredandola dei documenti ivi indicati e debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Le condizioni che regolano il rapporto convenzionale e le modalità di svolgimento delle prestazioni, possono essere visionati nello schema di convenzione pubblicato unitamente al presente Avviso e al modulo di adesione.

Si precisa che i CAF/CAAF interessati dovranno svolgere le proprie prestazioni senza alcun onere a carico dei cittadini, mettendo a disposizione sportelli siti nel territorio comunale.

La durata della convenzione sarà annuale, con possibilità di rinnovo per un massimo di tre anni.

Le domande, indirizzate al Comune di CORATO – Settore 5° - Servizi alla persona, potranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.corato.ba.it dalla data di pubblicazione del presente Avviso per 20 giorni successivi, riportando come oggetto la dicitura “Convenzione Comune di Corato –CAF/CAAFper prestazioni sociali agevolate”

Il Settore si riserva, in sede di valutazione delle istanze, di poter richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni assegnando un termine perentorio non superiore a 5 giorni decorso il quale le istanze saranno respinte.

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il termine prefissato, quelle prive di firma e della documentazione richiesta e prevista nel modulo di istanza (Allegato A)

Eventuali informazioni potranno essere richieste a mezzo PEC all'indirizzo sopra indicato.

Corato, 09 febbraio 2024

IL DIRIGENTE
Dott. Emanuele Università